



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 17 aprile 1997

Deliberazione n. 7/97

**OGGETTO: LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36, ART. 8: "ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".
DETERMINAZIONE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI BACINO SUI PROGETTI REGIONALI DI DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.
REGIONE VENETO: DISEGNO DI LEGGE N. 39.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PRÉMESSO:

- che l'art. 8, comma 2, della legge 5/1/1994 n. 36, contenente "Disposizioni in materia di risorse idriche", stabilisce che ".... le Regioni, sentite le Province interessate, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.....dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.";
- che lo stesso articolo, al comma 1, individua i seguenti criteri per la delimitazione di tali ambiti:
 - a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei vincoli contenuti nei vari piani di settore nonché della localizzazione delle risorse e della destinazione storica delle stesse;
 - b) superamento della frammentazione delle gestioni;
 - c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali definite sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici, nonché sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;




- che le Regioni padane e la Provincia autonoma di Trento hanno ritenuto di assumere e di adottare, in sede di Autorità di bacino, orientamenti e indirizzi comuni per l'applicazione dei succitati criteri e, più in generale, per la riorganizzazione dei servizi idrici negli ambiti territoriali ottimali, da definirsi nel territorio di propria competenza;
- che tali orientamenti e indirizzi sono contenuti nel documento "Indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali di riorganizzazione dei servizi idrici", adottato da questo Comitato Istituzionale con delibera n. 14/94 del 18/7/1994;

VISTO:

- il d.d.l. n. 39 trasmesso dalla Regione Veneto all'Autorità di bacino del fiume Po con nota del 28.08.1996, prot. n. 9050/96/32140, ed allegato al presente atto quale parte integrante;

CONSIDERATO:

- che il documento in oggetto sostituisce il disegno di legge n.102, del 28 dicembre 1994, trasmesso dalla Regione Veneto all'Autorità di bacino con nota n. 808/32140/95, del 24 gennaio 1995;
- che il Comitato Istituzionale con deliberazione n. 4/95 del 24/02/95, in conformità alle determinazioni espresse dal Comitato Tecnico nella seduta del 7/02/1995, aveva rilasciato parere favorevole al d.d.l. n. 102, riconoscendo la sostanziale coerenza con gli indirizzi adottati dall'Autorità, suggerendo allo stesso tempo che la Regione Veneto approfondisca le eventuali esigenze di coordinamento con aree situate in regioni diverse (con particolare riferimento a quelle ubicate nel bacino padano);
- che il Comitato Tecnico ha proceduto ad una valutazione del d.d.l. n. 39, ponendo l'attenzione, nello specifico, alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ricadenti nel territorio del bacino del Po;
- che dall'analisi del documento, posto a confronto con il precedente disegno di legge, si è rilevato quanto segue:
 - il nuovo d.d.l. riprende sostanzialmente i contenuti e la disciplina del precedente, con l'introduzione di innovazioni concernenti la delimitazione degli ambiti;
 - tali innovazioni vanno nella direzione di una maggiore coerenza con i citati "Indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali di riorganizzazione dei servizi idrici" adottati dal Comitato Istituzionale con delibera n. 14/94 del 18/07/1994;
 - in particolare, per quanto concerne la delimitazione territoriale, il nuovo d.d.l. opera un accorpamento dei precedenti dodici ambiti, individuandone dieci, in



una prima fase transitoria, e ponendo come obiettivo finale l'accorpamento in quattro ambiti territoriali ottimali;

DATO ATTO:

- che il Comitato Tecnico nella seduta del 8.10.96 ha espresso parere favorevole al d.d.l. in oggetto;

DELIBERA:

- a) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per le finalità dell'art. 8, secondo comma, della legge 5/1/1994, n. 36, sul progetto di delimitazione degli ambiti territoriali della Regione Veneto di cui al disegno di legge n. 39 del 3/07/1996 della Giunta regionale, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- b) di adottare il progetto di delimitazione della Regione Veneto ai fini della pianificazione e programmazione di bacino di cui agli artt. 3 e 17 della legge 18/5/1989, n. 183.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)

Roberto Passino

IL PRESIDENTE
(On.le Gianni Mattioli)

Gianni Mattioli

